

Localizzazione di un impianto di interesse pubblico destinato al trattamento della FORSU

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 2 dicembre 2021, n. 1783 - Adamo, pres.; Allegretta, est. - Biobat s.r.l. (avv.ti Pasqualone, Sticchi Damiani e Nitti) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Piano di gestione dei rifiuti urbani - Localizzazione di un impianto di interesse pubblico destinato al trattamento della FORSU.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato e depositato il 10.3.2021, la società Biobat s.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 204 dell'8.10.2013, veniva approvato dalla Regione Puglia il "Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani" (PRGRU).

Detto piano, nello stimare il fabbisogno impiantistico nella Regione Puglia, prevedeva la collocazione nella provincia BAT (in modo che fosse "baricentrico fra Barletta, Andria, Trani") di un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con capacità pari a 55.000 tonnellate annue.

In ossequio a tale provvedimento, con deliberazione della Giunta d'ambito n. 13 del 19.10.2015, l'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta - Andria - Trani (d'ora innanzi anche solo "ARO" o "ARO 2 BT") - costituita in ottemperanza alle vigenti norme regionali per la gestione del ciclo rifiuti sul territorio - individuava per la localizzazione dell'impianto di compostaggio il territorio del comune di Andria e più specificatamente - a seguito di specifica indicazione dell'Ente locale - i suoli di proprietà comunale in catasto foglio 11, particelle 245 e 249.

Alla luce della manifestata volontà dell'ARO 2 BT di procedere con la realizzazione dell'impianto, con comunicazione del 9.12.2015 le società Green Project s.r.l. e Bioener s.p.a., entrambe specializzate nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento FORSU mediante digestore anaerobico, presentavano al ridetto ARO una proposta per la realizzazione di un impianto per trattamento FORSU con detta tecnica, da realizzarsi all'esito di procedura di *project financing*.

La suddetta proposta veniva esaminata dal responsabile del procedimento designato dall'ARO, che dichiarava dal punto vista tecnico la fattibilità dell'opera, ovvero confermava come la proposta risultasse "coerente con il PRGRU e con la programmazione di OGA BT".

A fronte di tanto, con deliberazione della Giunta n. 4 del 1.3.2016, l'ARO 2 BT dichiarava "di pubblico interesse la proposta presentata dalla società Bioener Spa con sede in Via P.E. Taviani 52 La Spezia (SP) e Green Project Srl con sede in P.zza Savonarola, 10 Firenze (FI) per la realizzazione di un "Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU" ubicato in agro di Andria su suoli di proprietà comunale individuati al Fg. 11 P.lle 245 e 249" e dava mandato alla struttura tecnica di ARO 2 BT d'inserire l'opera nella programmazione delle opere pubbliche a valere per l'anno 2016.

Preso atto della deliberazione suindicata, con successiva determinazione del Dirigente tecnico n. 26 del 25.7.2016, l'ARO 2 BT indicava una procedura di gara aperta "per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ed opere accessorie complementari ad Andria Fg. 11 P.lle 145 e 249 mediante lo strumento della finanza di progetto", ex art. 183, comma 15 e ss., del decreto legislativo n. 50/2016.

Alla procedura partecipava esclusivamente il raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla Bioener s.p.a., con mandanti la Green Project s.r.l., la Amut s.p.a. e la Edil.Co s.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2017, l'ARO 2 BT aggiudicava definitivamente la procedura al suddetto raggruppamento.

All'esito dell'aggiudicazione della procedura, le originarie componenti il raggruppamento partecipante alla gara costituivano una società di progetto, ossia la ricorrente Biobat s.r.l.

In data 21.12.2017 veniva sottoscritta la convenzione di concessione con l'ARO 2 BT.

Nelle more, con nota prot. n. 1038 del 5.1.2017 - indirizzata alla Regione Puglia - anche il Comune di Andria manifestava interesse alla localizzazione dell'impianto di compostaggio nel proprio territorio, confermando le indicazioni fornite in sede di ARO con riguardo all'individuazione della localizzazione del medesimo.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1163 del 13 luglio 2017, con oggetto "Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU", si dava atto della volontà dell'Ente di ricomprendere tra gli impianti pubblici quello da realizzarsi con *project financing* ubicato nel comune di Andria, rendendolo in tal modo potenzialmente destinatario di fondi pubblici.



Più specificatamente nella relazione allegata alla delibera, la Regione Puglia, nel prevedere il potenziamento dell'impiantistica esistente destinata al recupero della FORSU, confermava come risultasse necessario tener conto della localizzazione di impianti di interesse pubblico e/o per la cui realizzazione erano stati stanziati fondi pubblici, ricomprendendo tra questi l'impianto la cui costruzione e gestione era stata affidata in concessione all'odierna ricorrente. In conseguenza di tanto, con successivo decreto n. 75 del 1.9.2017 del Commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER - veniva approvato il documento recante "Analisi ricognitiva e proposta di interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio periodo".

Nell'elaborato descrittivo del ridetto documento, tra gli interventi previsti per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio periodo nella regione Puglia, veniva collocato l'impianto di Andria.

Con istanza del 7.6.2018, acquisita al protocollo della Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia al n. 6139 dell'8.6.2018, la ricorrente chiedeva il rilascio del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 5 bis della L.R. 11/2001... (per la) realizzazione del Complesso Impiantistico per il trattamento della FORSU, di Biobat s.r.l. ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia".

Il procedimento veniva avviato dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e all'esito di un articolato *iter* si concludeva con la determinazione n. 6 del 10.1.2020 a firma del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, con cui veniva dichiarata l'archiviazione del "procedimento finalizzato all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all'istanza trasmessa da Biobat s.r.l. per la realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c. da Torre di Guardia".

Il provvedimento appena citato veniva impugnato dalla Biobat s.r.l. innanzi al Tribunale amministrativo regionale in epigrafe, con giudizio iscritto al r.g. n. 328/2020.

In tesi del tutto inaspettatamente, all'esito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 21.8.2020, la società ricorrente prendeva atto che la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 21.8.2020 recante "Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU - Aggiornamento DGR n. 1163/2017" aveva completamente obliterato l'impianto di Andria, già fatto oggetto della concessione attribuita in favore della Biobat s.r.l. dalla programmazione regionale.

In sostanza, nella deliberazione n. 1205/2020 della Giunta regionale - che costituiva peraltro mero aggiornamento della strategia regionale in materia di trattamento della FORSU rispetto alla precedente delibera di Giunta regionale n. 1163/2017 che, a sua volta, già ricomprendeva l'impianto di Andria tra gli impianti beneficiari di finanziamenti pubblici - veniva meno ogni riferimento a quest'ultimo.

Il provvedimento da ultimo citato induceva la ricorrente a presentare - in data 5.10.2020 - un'istanza di accesso al fine di ottenere gli atti istruttori e prodromici allo stesso e allo scopo di comprendere le valutazioni operate dalla Regione Puglia. Con nota prot. n. 0011356 del 13.10.2020 la Regione Puglia riscontrava la richiesta di accesso segnalando problematiche formali, ma chiarendo che: "(...) al fine di garantire collaborazione ed efficacia all'azione amministrativa, si comunica sin d'ora che, a valle del perfezionamento dell'istanza nelle modalità sopra descritte, potranno essere forniti gli atti pertinenti citati nella DGR 1205/2020, ovvero: - la determinazione del 10.01.2020 a firma del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, già oggetto di impugnazione da parte di codesta rispettabile società innanzi al T.A.R. Puglia, Bari - R.G. n. 328/2020".

Successivamente, AGER con determina n. 343 del 31.8.2020, avviava una nuova manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di "aree idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero delle frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalle raccolte differenziate per una capacità complessiva di 106.300 Ton/anno nel rispetto del principio di prossimità e garantendo il più ampio assenso della comunità ospitante l'impianto nonché delle comunità dei comuni limitrofi fortemente interessati dagli impatti ambientali conseguenti alle attività dell'impianto".

La deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1205 del 31 luglio 2020, la determinazione n. 343 del 31.8.2020 del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti - AGER, nonché gli ulteriori provvedimenti connessi e/o consequenziali venivano fatti oggetto di ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato da parte della società Biobat s.r.l.

A fronte di tanto, la Regione Puglia interponeva atto di opposizione ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Di conseguenza, Biobat s.r.l. provvedeva a riassumere il gravame dinanzi al Tribunale amministrativo regionale in epigrafe, introducendo il presente giudizio che veniva iscritto al r.g. n. 268/2021.

Nelle more, Biobat s.r.l., senza che, in tesi, ciò potesse costituire acquiescenza al provvedimento di archiviazione contenuto nella determinazione n. 6 del 10.1.2020 a firma del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali impugnato con ricorso pendente dinanzi a questo T.A.R. al r.g. n. 328/2020 o rinuncia al medesimo ricorso, presentava nuova istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), acquisita al relativo protocollo con il n. 16436 del 28.12.2020.

In relazione a tale procedimento, con nota prot. 1615 del 5.2.2021, la Sezione autorizzazioni ambientali dapprima richiedeva chiarimenti in merito alle peculiari parti progettuali che differenziavano il nuovo progetto da quello già archiviato e, successivamente, al netto del riscontro fornito dalla società istante, con atto prot. R_Puglia/AOO_089-11/03/2021/3463 dell'11.3.2021 comunicava l'improcedibilità dell'istanza prot. n. 16436 del 28.12.2020.

Nella comunicazione di improcedibilità sopra citata si dava atto, nelle premesse, che, con nota n. 2811 dell'1.3.2021, il Servizio autorizzazioni ambientali aveva chiesto chiarimenti ad AGER e alla Sezione ciclo rifiuti in ordine "alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.13, comma 4, della LR 24/2012...al fine del corretto inquadramento procedimentale" della vicenda in esame, e che, con nota di riscontro prot. 4288 del 9.3.2021, il Servizio ciclo rifiuti evidenziava come l'assetto provvedimentale vigente "fornisce un quadro aggiornato delle previsioni programmatiche in materia richiamando la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.1205 del 31/7/2020 ... che non prevede più la localizzazione nel comune di Andria di un impianto pubblico destinato al trattamento della FORSU".

Tale circostanza avrebbe quindi fatto venir meno le condizioni per la realizzazione dell'impianto, da tanto scaturendone l'improcedibilità della menzionata seconda istanza.

Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimentali formulando, nei confronti dei medesimi, plurimi motivi di gravame.

In particolare, quanto al ricorso principale ed essenzialmente avverso la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1205 del 31 luglio 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 21.8.2020, recante "Strategia Regionale in materia di trattamento della FORSU - Aggiornamento DGR n.1163/2017" si eccepiva:

"1. Violazione degli artt. 179 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Travisamento. Incompetenza";

"2. Violazione di legge. Violazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia (PRGRU) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 dell'8.10.2013. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Illogicità. Contraddittorietà manifesta";

"3. Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta. Irragionevolezza. Illogicità";

"4. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Cost. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Travisamento e sviamento";

"5. Violazione di legge. Violazione ed erronea interpretazione del combinato disposto dell'art.23, comma 3 e dell'art. 27 bis, comma 7 del d.lgs. 152/06. Eccesso di potere. Erroneo presupposto di fatto. Difetto di istruttoria".

Quanto ai motivi aggiunti presentati da Biobat s.r.l. il 13.4.2021 ed essenzialmente avverso la comunicazione di improcedibilità della seconda istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), presentata in data 22.1.2021, si eccepivano anzitutto, in via derivata, tutte le censure già sollevate con il ricorso principale.

In via autonoma, in relazione al menzionato provvedimento si evidenziava "Eccesso di potere per vizio di motivazione. Violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 13 LR 24/2012. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione dei canoni di buona amministrazione e lealtà procedimentale. Difetto di competenza. Vizio istruttorio".

Con atto in data 5.7.2021 si costituiva in giudizio la Regione Puglia.

Previo scambio di memorie conclusive, all'udienza pubblica del 5.10.2021, la causa era trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso principale è inammissibile.

La società istante, nelle censure formulate, ha evidenziato la ritenuta illegittimità del Piano di gestione dei rifiuti urbani della Puglia (PRGRU) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 204 dell'8.10.2013, nella parte in cui non ha più previsto l'installazione di un impianto per il trattamento della FORSU, da realizzare nella provincia BAT, più specificatamente in agro di Andria.

Nello specifico, la società ricorrente riferiva che "all'esito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 21.08.2020 (...) prendeva atto che la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 21.8.2020 recante *Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU - Aggiornamento DGR n. 1163/2017*, (aveva) completamente stralciato l'impianto di Andria e l'oggetto della concessione resa in favore della Biobat s.r.l. dalla programmazione regionale".

Riporta, inoltre, che tutto ciò è avvenuto "senza alcuna motivazione e senza che sia mai stata revocata la dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'ARO 2 BT".

Analizzati gli atti e i documenti di causa, due aspetti dirimenti emergono in modo assai nitido.

Da un lato, l'espunzione del progetto riguardante l'impianto da realizzare in agro di Andria è da mettere in diretta correlazione con l'intervenuta archiviazione del relativo procedimento, per come avvenuta con la determinazione n. 6 del 10.1.2020 a firma del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia.

In altri termini, archiviato il citato procedimento, era ovvio che il successivo provvedimento, recante "Strategia Regionale in materia di trattamento della FORSU - Aggiornamento DGR n.1163/2017" non dovesse più tenerne conto, non esistendo più un procedimento amministrativo attivo in relazione a tale progetto, che, allo stato degli atti dell'epoca, doveva chiaramente considerarsi come *tamquam non esset*, essendo appunto stato archiviato.

Da altro lato e su un diverso piano di analisi, la natura del provvedimento recante la strategia regionale in materia di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità, è quella di un atto di carattere pianificatorio e programmatico, avente contenuto provvedimentale generale e non puntuale. Esso risulta essere, in altri termini, l'atto espressivo della politica regionale generale in materia di trattamento dei rifiuti organici scaturenti dall'ambito urbano.

Pertanto, su tali presupposti, detto provvedimento risulta qualificabile come atto di pura pianificazione, non risultando idoneo a ledere una situazione giuridica specifica, individuale e concreta come quella lamentata dal ricorrente.

A tutto voler concedere ed in via di mera astrazione, tale tipologia di provvedimento avrebbe potuto configurarsi come ipoteticamente lesivo nei confronti dei singoli comuni che fossero stati incisi da scelte pianificatorie per loro eventualmente lesive.

Tanto implicherebbe che, nel caso di specie, solo ed esclusivamente il Comune di Andria avrebbe potuto legittimamente attivarsi in giudizio per una ipotetica contestazione del menzionato provvedimento, potendo eventualmente argomentare un'astratta lesione scaturente da una scelta pianificatoria in tesi per esso svantaggiosa.

Ad ogni modo, il Comune di Andria ha ritenuto di non procedere ad alcuna impugnativa, radicalmente dovendosi escludere in concreto la rilevanza di una simile problematica.

Quanto alla pregressa dichiarazione di pubblica utilità del sito, in tesi di parte ricorrente del tutto obliterata dai successivi provvedimenti regionali, appare chiaro che, in conseguenza dell'intervenuta archiviazione del procedimento si sia sostanzialmente determinata una revoca implicita della medesima, essendo venuto meno - allo stato degli atti e dei fatti - lo stesso interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto in questione.

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha individuato i connotati che un atto implicito deve possedere per potersi considerarsi tale: "a) deve esistere, a monte, una manifestazione espressa di volontà della pubblica amministrazione (sub specie comportamento concludente o altro atto amministrativo); b) tale atto o comportamento deve provenire da un organo amministrativo competente e nell'esercizio delle sue attribuzioni; c) l'atto implicito deve, a sua volta, rientrare nella sfera di competenza dell'autorità amministrativa che ha emanato l'atto presupposto; d) per l'atto implicito la legge non deve richiedere una forma determinata a pena di nullità, dovendosi, comunque, rispettare le forme procedurali previste per l'emanazione dell'atto; e) deve sussistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra l'atto implicito e l'atto presupponente, il primo dovendo costituire l'unica conseguenza possibile dell'atto a monte espresso f) che in ogni caso, emergano e *factis* (avuto riguardo al concreto andamento dell'iter procedimentale e alle effettive acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato" (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1034/2018 ; Cons. Stato, sez. V, n. 5822/2019).

Nel caso di specie, la pregressa dichiarazione di pubblica utilità è stata implicitamente travolta dal provvedimento di archiviazione, esprimendo e *factis* la volontà regionale di non procedere oltre nella realizzazione del più volte citato impianto.

Da tanto, all'evidenza, consegue l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto la società ricorrente non risulta direttamente lesa dall'atto impugnato, viceversa la lesione dei suoi interessi essendo ascrivibile "a monte" al provvedimento di archiviazione del procedimento che ha indirettamente inciso sulla dichiarazione di pubblica utilità del medesimo, oltre che direttamente sulla materiale possibilità di realizzazione in tempi brevi del più volte menzionato impianto.

Quanto ai motivi aggiunti, essi sono in parte inammissibili e in parte fondati.

Sulle premesse sopra tracciate, nella misura in cui i detti motivi aggiunti abbiano replicato gli argomenti svolti in ricorso in termini di illegittimità derivata, essi sono da considerarsi inammissibili alla stessa stregua del ricorso principale.

Risulta invece fondato il rilievo di vizio di motivazione, istruttorio e di competenza dell'atto prot. R_Puglia/AOO_089-11/03/2021/3463 dell'11.3.2021 a firma congiunta del Responsabile della Sezione autorizzazioni ambientali, del Responsabile del procedimento e del Funzionario istruttore, avente ad oggetto "IDVIA 0613 - Provvedimento autorizzatorio unico Regionale ai sensi dell'art 27 bis del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. per il progetto di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria c.da Torre di Guardia", con cui è stata comunicata la improcedibilità dell'istanza presentata il 22.1.2021 e acquisita al protocollo al n. 16436 del 28.12.2020.

Gli Uffici della Regione Puglia, nella delibera in questione, affermavano la propria incompetenza, evidenziando che "il progetto in oggetto, al netto di ogni ulteriore approfondimento in merito alle differenze esistenti rispetto a quelle già oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento IDVIA 356, non rientra più nelle condizioni di legge che individuano la competenza delle autorizzazioni ambientali in capo alla regione Puglia".

Principio generale del procedimento amministrativo è quello per cui l'Amministrazione, ove non si ritenga competente ad istruire la pratica oggetto d'istanza da parte di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio ritenuto competente, tenendo informato il richiedente (si veda T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1136 del 25.10.2013; T.A.R. Marche, sentenza n. 269 del 4.4.2013; Cass. civ., Sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773; per un riferimento normativo testuale che ne faccia applicazione concreta si veda art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971).

Da tanto consegue che gli uffici della Regione Puglia che hanno emanato il menzionato provvedimento di improcedibilità, affermando la propria incompetenza, erano tenuti ad individuare l'ufficio ritenuto competente, a trasmettergli gli atti ed a

informare la società ricorrente dell'accaduto.

In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto poi argomentatamente chiarire se, stante la data di avvio, il procedimento in questione fosse da considerarsi come ricadente sotto la precedente o sotto la successiva disciplina applicabile in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni ambientali e, più in generale, se fosse ravvisabile o meno continuità amministrativa fra i vecchi procedimenti autorizzatori ancora non definiti e la nuova disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR.

Come è noto, con la legge regionale n. 33 del 23 settembre 2021 (che ha modificato l'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007) la Regione Puglia ha stabilito che la delega alle Province già prevista in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) deve intendersi estesa anche alle funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) e ciò anche per i procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore di detta legge.

Si sarebbe dovuto chiarire da parte della Regione Puglia se le previsioni della disciplina transitoria dettata sul punto avrebbero potuto trovare applicazione o meno anche ad un procedimento autorizzatorio di cui era stata disposta archiviazione.

All'argomentata soluzione delle plurime problematiche sopra ricordate nel provvedimento di improcedibilità oggetto di impugnativa per il tramite dei motivi aggiunti non si è proceduto, peraltro non motivando in modo chiaro e analitico su tali questioni come conseguenza, assai realistica, di una istruttoria che avrebbe dovuto essere più approfondita ed esaustiva, almeno nei sopra menzionati ambiti.

In conclusione, ad una valutazione sintetica globale, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti risultano essere in parte inammissibili ed in parte fondati, con specifico riguardo a quanto evidenziato in motivazione.

Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta, delle peculiarità del caso di specie e dell'esito ancipite della controversia, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

(Omissis)